

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2024)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno di venerdì tredici del mese di dicembre, alle ore 15.10 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 15.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE	“	10) RINALDI MANUELA	“
5) GHERA FABRIZIO	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE	“
6) MASELLI MASSIMILIANO	“		

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Ghera, Maselli e Palazzo.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Regimenti e Schiboni.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Righini e Rinaldi.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Si collega in videoconferenza l'Assessore Righini.

(O M I S S I S)

Esce dall'Aula l'Assessore Maselli.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Maselli.

(O M I S S I S)

Si collega in videoconferenza l'Assessore Rinaldi.

(O M I S S I S)

Si interrompe il collegamento in videoconferenza con l'Assessore Rinaldi.

(O M I S S I S)

Oggetto: Comune di Formia (Lt).

Variante al Piano Regolatore Generale vigente in esecuzione della sentenza TAR Lazio – Sez. Latina n. 569/2007, relativa al terreno distinto in catasto al Foglio n. 13 particella n. 2126 in località Talento. Legge 1150/42.

Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 29.11.2016.

Approvazione con modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari, Politiche del mare;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n.72 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 recante “Norme sul governo del territorio” e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni;

VISTO il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 5 del 21.04.2021, pubblicato sul BURL n. 56 – SO n. 2, del 10.06.2021;

PREMESSO che il Comune di Formia è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 15 del 21.01.1980;

VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 29.11.2016 con la quale è stata adottata la Variante in argomento;

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, non sono state presentate osservazioni come, peraltro, attestato dal Segretario Generale del Comune di Formia con nota del 20.03.2017;

VISTA la determinazione n. G13889 del 23.11.2016 con la quale il Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo ha espresso “*parere favorevole alla <Variante al Piano Regolatore Generale relativa al terreno catasto terreni Foglio 13 – Particella 2126>, nel comune di Formia (LT), a condizione che si seguano le prescrizioni che dovranno essere parte integrante dell'atto di approvazione dello strumento urbanistico:*

- *siano salvaguardati, se possibile e attraverso l'utilizzo di tecniche appropriate senza danneggiare l'apparato radicale e valutando lo stato fitosanitario e le condizioni di stabilità*

delle piante, gli alberi di olivo presenti. In caso contrario siano preventivamente adottate le procedure previste dalla L.R. n. 1/2009;

- siano eliminati, nell' impianto ex novo di specie vegetali per la realizzazione del verde, i rischi di inquinamento genetico di quelle autoctone presenti nelle aree limitrofe, attraverso le seguenti soluzioni alternative:
 - reperimento in vivai di specie appartenenti a popolazioni di piante locali selezionate, in base alle caratteristiche fisiche del sito e ai fattori di stress presenti, tra quelle riportate di seguito: *Quercus pubescens*, *Quercus ilex*, *Fraxinus ornus*, *Cercis siliquastrum*, *Laburnum anagyroides*, *Rosa canina*, *Rosa sempervirens*, *Cytisophyllum sessilifolium*, *Ligustrum vulgare*, *Phyllirea latifolia*, *Rhamnus alaternus*, *Viburnum tinus*, *Rosmarinus officinalis*, *Salvia officinalis*, *Thymus sp.*, *Lavandula sp.*, *Erica multiflora*, *Pistacia lentiscus*, *Hedera helix*, *Clematis vitalba*, *Smilax aspera*;
 - Utilizzo di specie alloctone per le quali non è riconosciuto nessuno stato di invasività (cfr. "Inventario della flora vascolare alloctona d'Italia" in "Flora alloctona vascolare alloctona e delle Regioni di Italia" Celesti et all. 2010 – consultabile on-line sul sito: http://sweb01.dbv.uniroma1.it/cirbfep/pubblicazioni/pdf/flora_alloctona.pdf) e alberi da frutto locali nel caso in cui la soluzione a) non sia attuabile;
- sia privilegiata, per la vegetazione erbacea prevista nella realizzazione del verde, la ricostituzione spontanea. In alternativa si proceda alla semina di piante erbacee utilizzando il fiorume raccolto nelle zone contigue al sito dell'intervento;
- nell' impianto ex novo di specie vegetali, siano privilegiate quelle resistenti alle fitopatie, a bassa esigenza idrica e che non necessitino di ripetuti interventi di manutenzione;
- per l'irrigazione del verde di arredo si privilegi la scelta di un impianto che prevede il recupero dell'acqua piovana;
- sia previsto un programma dedicato alla conservazione e/o realizzazione ex-novo del verde che recepisca quanto elencato nei punti precedenti, preveda le azioni dettagliate per guidare il processo di evoluzione spontanea della vegetazione, e indichi le piante da impiantare, la loro disposizione, le modalità di messa a dimora, un cronoprogramma rigidamente legato ai periodi di utilizzo del materiale vegetale, l'utilizzo di fertilizzanti naturali, un piano di manutenzione per la gestione del verde di nuovo impianto, ecc.
- siano rispettate le indicazioni riportate nell'elaborato "Relazione Geologica-Geomorfologica" a firma del Geol. Leonardo Nolasco con particolare riferimento a quanto contenuto nel Capitolo 7 "Idoneità territoriale e conclusioni" in località Taliento, nel quale si legge che "[...] non sono emersi elementi e situazioni in contrasto con la normative, pertanto in considerazione della totale assenza di criticità di tipo geologico geomorfologico, l'area esaminata è stata indicata come idonea;
- qualsiasi eventuale intervento edificatorio sia preceduto da indagini geognostiche e geotecniche mediante esecuzione di un numero sufficiente di sondaggi meccanici intesi ad accertare e verificare le caratteristiche litologiche, giaciture e stratigrafiche dei terreni e di quelli interessati dalle fondazioni delle singole opere, corredando lo studio con analisi geotecniche derivante da prove di laboratorio effettuate su campioni prelevati in situ;
- nel caso fosse presente del materiale da scavo terroso e lapideo non utilizzato in loco, dovrà essere smaltito secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e dalla D.G.R Lazio 816/06 e dal D.Lgs. 4/08 e dall'art 23 della L.R 26 del 28/12/2007; il materiale da scavo se non portato a discarica deve essere sistemato in modo da non turbare l'attuale equilibrio idrogeologico;
- siano realizzate a fronte degli eventuali scavi adeguate opere di contenimento ed il substrato di fondazione sia costituito da terreni aventi buone caratteristiche meccaniche e sia superato lo strato di terreno vegetale e gli eventuali terreni scadenti;
- sia rispettata ogni vigente regolamentazione dal punto di vista igienico-sanitario in ordine al trattamento e smaltimento di eventuali acque reflue ed in particolare che non ci sia nessuna infiltrazione di queste nel terreno;

- *qualora gli interventi oggetto di richiesta pareri o nulla osta ricadano in aree SIC o ZPS nelle prescrizioni deve essere chiaramente indicato l'obbligo di acquisire il previsto parere di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R 8 settembre 1997, n. 357.*
- *l'eventuale materiale da scavo non utilizzato in loco dovrà essere smaltito secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e dalla D.G.R Lazio 816/06 e dal D.Lgs. 4/08 e dall'art 23 della L.R 26 del 28/12/2007:*
- *in riferimento alla nota dell'ISPRA del 22/7/2010 n.0024904, inerente l'esecuzione di studi ed indagini nel sottosuolo nazionale, i pareri ed i nulla osta rilasciati dovranno contenere la seguente prescrizione "Qualora le perforazioni si spingano oltre i 30 metri dal piano di campagna, il Committente (in assoluto solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato all'osservanza della legge n. 464/84 e quindi, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile dal sito internet www.isprambiente.it, a trasmettere all'ISPRA - Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo - Geologia Applicata ed Idrogeologia - Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma, comunicazioni di inizio (Mod1), eventuali sospensione (Mod. 2), riprese (Mod. 3) e fine indagine (Mod 4 e 4 bis). L'inosservanza della sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda ai sensi dell'art. 3 della citata legge.*
- *la progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zona sismica, con particolare attenzione a zone dove sono possibili amplificazioni sismiche ed in particolare:*
 - *D.M. Min. LL.PP. 11/3/88 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" con riguardo alla verifica di stabilità in condizioni statiche e dinamiche per tutti gli interventi su pendio;*
 - *D.G.R.L n. 2649 del 18/05/1999;*
 - *D.M. Infrastrutture 14/01/2008 e circolare applicativa del 2 febbraio 2009;*
 - *DGR Lazio 387/09 e DGR 835/09*

VISTA la nota prot. n. 13528 del 20.03.2017 con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Formia ha certificato che *“il terreno distinto in catasto al F. 13 di Formia part.lla 2126 interessato dalla variante urbanistica indicata, non è incluso nell'elenco degli usi civici”*;

VISTA la nota, pervenuta al protocollo regionale in data 28.09.2016, con la quale il Commissario ad Acta ha trasmesso, all'Autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, l'elaborato denominato *“Autoesclusione dalla procedura di V.A.S. ai sensi del punto 5, lett. g) e lett. l) della D.G.R. 169/2010”* con il quale riferisce che *“non sussiste la necessità di attivare la procedura di VAS eche per la sua estensione ed i contenuti espressi, la Variante al P.R.G. relativa al terreno sito nel comune di Formia rif. cat. terreni: fg. 13 – part. 2126 non è da assoggettare a Rapporto Preliminare Ambientale alla V.A.S.”*;

VISTA la nota prot. n. 13532 del 20.03.2017 con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Formia ha certificato che *“il terreno citato, distinto in catasto al F. 13 di Formia part.lla 2126 interessato dalla variante urbanistica indicata, non ricade in Aree Naturali Protette né in Zone di Protezione Speciale e Siti d'Importanza Comunitaria”*;

RILEVATO che gli atti relativi alla Variante in questione sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio per l'emanazione del parere di competenza, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 22.12.1999 n. 38;

CHE tale Organo consultivo della Regione, con Voto n. 268/3 reso nella seduta del 14.03.2019, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, ha espresso il parere *“che la Variante urbanistica relativa a “Comune di Formia (Lt) - Variante al Piano Regolatore Generale vigente in esecuzione della sentenza TAR Lazio – Sez. Latina n. 569/2007, relativa al terreno distinto in catasto al Foglio n. 13 particella n. 2126 in località Talento, adottata con deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 29.11.2016, SIA MERITEVOLE DI APPROVAZIONE con le modifiche (nel Voto stesso riportate) da introdursi d’ufficio ai sensi dell’art. 3 della Legge 765 del 06.08.1967”;*

CHE con nota n. prot. 403158 del 27.05.2019 lo stesso C.R.p.T. ha trasmesso al Commissario ad Acta e al Comune di Formia copia del suddetto voto n. 268/3 del 2019 invitandoli a formulare, in merito alle modifiche apportate, le proprie controdeduzioni ai sensi del citato articolo 3 della L. 765/67;

CHE il Commissario ad Acta con deliberazione n. 1 del 21.08.2019 ha controdedotto al parere del C.R.p.T. espresso con il Voto n. 268/3/2019;

VISTO il voto n. 288/2 del 28.05.2024, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, con il quale il Comitato Regionale per il Territorio ha espresso il parere *“di non accogliere le controdeduzioni espresse con Deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del 21 agosto 2019 e di confermare quanto disposto con il voto n. 268/3 espresso dal Comitato nella seduta del 14/03/2019 e, quindi, che la Variante al PRG del Comune di Formia, adottata con Del. Comm. Acta n. 1 del 29/11/2016 in esecuzione della Sentenza TAR Lazio – Sez. Latina n. 569/2007 – riguardante il Terreno distinto in Catasto al Foglio n. 13 Particella n. 2126 di mq. 1.396 – Località Talento di Proprietà dei Sig.ri B. Viola e A. De Vito”*

SIA MERITEVOLE DI APPROVAZIONE

con le modifiche riportate da introdursi d’ufficio ai sensi dell’art 3 della Legge n. 765 del 06.08.1967, ovvero disponendo la Variante da zona F – Sottozona F3 “Parco pubblico di interesse paesaggistico e archeologico”, attualmente zona priva di classificazione urbanistica per decadenza del vincolo espropriativo quinquennale, a zona E1 “Agricola”, così come normata dalle NTA del vigente PRG, ritenendo che la variante così modificata non contrasti con la legislazione paesaggistica sovraordinata e sia conforme alla normativa urbanistica vigente”;

RITENUTO di condividere e fare propri i pareri del C.R.p.T. resi con Voto n. 268/3 del 14.03.2019 e n. 288/2 del 28.05.2024 che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di approvare la Variante al Piano Regolatore Generale vigente in esecuzione della sentenza TAR Lazio – Sez. Latina n. 569/2007, relativa al terreno distinto in catasto al Foglio n. 13 particella n. 2126 in località Talento, ai sensi della legge 1150/42, adottata dal Comune di Formia con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 29.11.2016 per i motivi e con le modifiche contenuti nei pareri del Comitato Regionale per il Territorio, resi con il voto n. 268/3 del 14.03.2019 e n. 288/2 del 28.05.2024, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, e con le prescrizioni di cui al parere in premessa riportato.

La Variante è firmata digitalmente dal Dirigente dell’Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province Laziali della Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare e conservati nella sezione Fascicolo

informatico della banca dati del sistema informativo degli atti amministrativi della Giunta Regionale (SICER):

- All. A Relazione tecnica;
- All. B Norme tecniche di attuazione;
- Indagine vegetazionale e studio agropedologico del terreno;
- Relazione geologica-geomorfologica;
- Tav. 1 Individuazione area su base C.T.R.;
- Tav. 2 Individuazione area su P.T.P. e P.T.P.R.;
- Tav. 3 Stralcio del P.R.G. vigente;
- Tav. 4 Proposta di variante su stralcio P.R.G. vigente;
- Tav. 5 Planivolumetrico su stralcio catastale;

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.